

DISEGNO DILEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1980, N.40, CONCERNENTE
"DISCIPLINA DEI TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE".

NORME PARTICOLARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NOTTURNO E NELL'INTERVALLO
POMERIDIANO.

RELATORE

DI GIOIA LILLINO

Signor Presidente Colleghi Consiglieri,

L'Ordine dei farmacisti della Provincia di Bari ha interessato la Giunta al fine di considerare la possibilità di modificare la L.r. 30.4.80, n.40, sulla disciplina dell'espletamento del servizio farmaceutico, suggerendo di consentire la presenza di farmacista di guardia nell'intervallo pomeridiano e durante le ore notturne, periodi in cui si presentano circostanze di pericolo per gli operatori, solo, ovviamente, quando sia previsto il servizio "a battenti aperti".

In realtà, la proposta è accoglibile (salva l'adozione di opportuni accoglimenti, che possono garantire comunque l'espletamento del servizio) al fine di garantire l'incolumità degli operatori.

si propone pertanto all'attenzione l'inserimento nella legge regionale n. 40 del 1980, che disciplina il servizio, di norma adeguata.


La competenza del rilascio dell'autorizzazione è confermata al Sindaco, per la sua posizione di autorità sanitaria locale già peraltro competente nella materia, oltre che per le valutazioni di merito.

La disposizione legislativa che si propone, infatti, non "normalizza" l'espletamento del servizio istituzionalmente a battenti aperti, con cautele che restringono tale modalità: consente la facoltà di adozione di accoglimento limitativi dell'accessibilità al servizio in caso di accertata condizione di pericolo.

L'ultimo comma dell'articolo unico - ancorchè superfluo ad esame attento della normativa - si ritiene opportuno, al fine di prevenire eventuali difformi interpretazioni.

La terza Commissione nella seduta del 18/10/89 ha approvato all'unanimità il presente disegno di Legge che si sottopone all'approvazione di questo Onorevole Consesso.

Di Gioia Lillano.



III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 36 DEL 18.10.89

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 18/10/89
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente il 27/11/87 PROT. n. 7225/87 D.D.L. Integrazioni alla L.r;
n. 40/80 concernente "Disciplina dei turni di servizio delle farmacie " Norme
particolari per l'espletamento del servizio notturno e nell'intervento pomeridiano.

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere

FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____

3; La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:

FAVOREVOLE: Di Gioia, Ciannamea, Lia. (in sostituzione Bianco) Mariella
(in sostituzione di Fazio), Mansueto (in sostituzione di Strazzeri) Godelli, Liuzzi
~~CONTRARI:~~ Momentaneamente assente Armenise.

ASTENUTI: _____

5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:

DI Gioia Lillino

ARTICOLO UNICO

1. Alla legge regionale 30 aprile 1980, n.40, concernente "Disciplina dei turni di servizio delle farmacie", è aggiunto il seguente:

"Art.6 bis - Servizio a battenti aperti durante l'intervallo di apertura pomeridiana e il servizio notturno.

Il sindaco a richiesta del titolare della farmacia, valutate obiettive condizioni di pericolo per gli addetti, può autorizzare che il servizio farmaceutico "a battenti aperti" nell'intervallo di apertura pomeridiana feriale e festiva dell'esercizio nonchè durante il servizio notturno venga, per sicurezza degli operatori, svolto tramite farmacista di guardia all'interno della farmacia.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata previo accertamento che:

- all'esterno dell'esercizio farmaceutico vengano predisposti dispositivi, sufficientemente illuminati nelle ore notturne, comunque visibili a opportuna distanza, atti a dimostrare l'apertura al pubblico della farmacia, nonchè strumenti facilmente azionabili ed alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia;
- i battenti dell'esercizio farmaceutico vengano modificati con opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre che la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso del richiedente la prestazione, nonchè possibilità di colloquio col farmacista.

L'espletamento del servizio farmaceutico con le modalità di cui al presente articolo non dà luogo in nessun caso a prestazioni di indennità o maggiorazione di prezzi".